

Decreto di accoglimento e fissazione udienza n. cronol. 158/2025 del 28/01/2025
RG n. 87/2025 -1

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA
Viale IV Novembre n. 4, - Genova
volontaria.tribmin.genova@giustiziacert.it

n. proc. 87/2025 cont.

IL GIUDICE DELEGATO

Visto il ricorso del Pubblico Ministero pervenuto in data 17/01/2025 e i documenti ad esso allegati, relativi alla minore:

F. A., nata a Genova il /2011 e residente in Genova, Via d , C.F.

figlia di

FI, nata a Genova il /78, C.F.] e di

FA, nato a Genova il 67, C.F.

entrambi residenti con la minore;

Vista la richiesta del Pubblico Ministero di: apertura di procedura contenziosa; affido della minore al Servizio sociale per l'elaborazione e l'attivazione del miglior progetto a sua tutela; sospensione del padre della minore dall'esercizio della responsabilità genitoriale, demandando al Servizio sociale la regolamentazione dei rapporti padre-minore, medio tempore sospendendoli; nomina di un tutore/curatore nell'interesse della minore; intimazione al padre di cessazione delle condotte pregiudizievoli, al contempo disponendosene l'allontanamento dalla casa familiare, demandando l'esecuzione del provvedimento alla forza pubblica che vi procederà d'intesa con il Servizio competente (ATS 43);

Rilevato che:

- In data 13/02/2024 perveniva presso la Procura della Repubblica una richiesta di intervento a tutela della minore in epigrafe da parte del corpo docenti dell'I.C.S. " ", scuola della medesima, ove venivano riportate le dichiarazioni rese dalla minore alle docenti E in merito alle condotte violente subite da parte della figura paterna, in particolar modo in contesto domestico;
- La minore, in data 29/11/2023, dichiarava, infatti, che il sig. F. L. assumeva frequentemente un comportamento verbalmente violento nei suoi confronti, rendendola oggetto di minacce, atteggiamenti denigratori e insulti; in tale sede, A. , riportava inoltre che il di lei padre talvolta risultava sotto l'effetto di sostanze alcoliche, il che esasperava gli atteggiamenti di cui sopra;
- Le insegnanti riportavano che l'anno scolastico precedente la minore aveva destato preoccupazione, in quanto nello svolgimento di temi e/o compiti scritti descriveva un sentimento di sofferenza e rabbia, che avrebbe desiderato sfogare contro oggetti e animali e, in precedenza, aveva segnalato un disagio familiare riguardante sé stessa e la madre, sig.ra FI E a seguito di questi episodi, l'istituto si era attivato proponendo alla minore un percorso di sostegno



Decreto di accoglimento e fissazione udienza n. cronol. 158/2025 del 28/01/2025
RG n. 87/2025 -1

- psicologico che si era rivelato efficace, in quanto erano migliorati la frequenza scolastica e lo stato emotivo di A1 – percorso che però veniva interrotto all'inizio dell'a.s. 2023/24;
- Nella relazione fornita dall'istituto scolastico, le insegnanti riferivano in merito alla diagnosi della minore che, dalla relazione sanitaria depositata dalla sig.ra F1 E , risultava affetta da discalculia, un alto livello di stato depressivo e ansioso, un pregresso mutismo selettivo e episodi di rigurgiti notturni – tale relazione diagnostica, finalizzata all'affiancamento della minore di un'insegnante di sostegno, era stata fornita dalla madre della minore solo al termine dell'anno scolastico, sebbene fosse stata prodotta nel dicembre 2022, in quanto la madre aveva riferito alla coordinatrice *“che il papà era contrario al percorso diagnostico”*;
 - Il Servizio sociale del Comune di Genova – ATS interveniva nella presa in carico della situazione relativa al nucleo in oggetto a seguito del passaggio del caso da parte dell'ATS impossibilitato a seguire la situazione per incompatibilità, in quanto la sig.ra F1 E1 lavora attualmente come impiegata nella stessa sede del predetto Servizio;
- Nella relazione fornita dal Servizio sociale del Comune di Genova – ATS in data 8/11/2024, l'A.S. G Ar1 riferiva quanto segue:
- ❖ Il nucleo è in carico da agosto 2024, quando si provvedeva a contattare l'istituto scolastico, la sig.ra F1 e la minore; il padre, sig. F1 L1 e il fratello maggiore, F1 G1 (16 aa) non sono a conoscenza delle rivelazioni di A1 ;
 - ❖ L'A.S. Ar1 fissava colloqui con la minore, presso l'I.C.S. Q1 in presenza della di lei insegnante di sostegno, con la quale la stessa ha un buon rapporto di fiducia, e un ciclo di colloqui con la madre, sig.ra F1 E1 ;
 - ❖ Dai colloqui con la minore emergeva la conferma di quanto sopra riportato; la medesima sottolineava come da circa due/tre anni il comportamento del padre fosse divenuto maggiormente controllante, denigratorio, carico di violenza verbale che frequentemente riversava nei suoi confronti, ma anche verso madre e fratello; un qualsiasi comportamento agito dalla minore, ritenuto inadeguato da parte della figura paterna, diveniva motivo di insulto, minaccia e punizioni (in particolar modo il “sequestro” del cellulare, anche per alcuni giorni, che rendeva la minore isolata dagli amici, oltre che impossibilitata ad avere informazione in merito ai compiti); la minore in tale sede descriveva il suo stato di allerta e ipervigilanza nei confronti di qualsiasi movimento compiuto dal padre, nella speranza di prevedere e conseguentemente evitare qualsiasi reazione violenza da parte dello stesso;
 - ❖ La minore, in tale sede, descriveva un episodio durante il quale la violenza verbale si era tramutata in aggressione fisica: durante un viaggio in auto, a seguito di continue e numerose prese in giro nei suoi confronti da parte del padre, la stessa avrebbe reagito chiedendo bruscamente al padre di smettere; la reazione di quest'ultimo, dopo una serie di minacce, insulti e una guida spericolata atta a spaventare la figlia, fermava l'auto e tentava di tirare fuori la figlia dalla stessa, tirandola per un piede, nonostante le urla della minore e della di lei madre di fermarsi; interveniva il fratello, C1 , che si occupava di far calmare il padre e di allontanarlo; la minore rimaneva chiusa a chiave in una stanza per un giorno insieme alla madre, per paura di ulteriori reazioni del sig. F1 ;
 - ❖ A1 riferisce di avere un ottimo rapporto con la madre, sostenendo che la stessa risulta molto preoccupata per la situazione e riferendo che spesso hanno pianto insieme;
 - ❖ In relazione ai colloqui svolti dall'A.S. Ar1 con la madre della minore, la sig.ra F1 si è presentata ai colloqui con il Servizio in maniera puntuale e collaborativa,



Decreto di accoglimento e fissazione udienza n. cronol. 158/2025 del 28/01/2025
RG n. 87/2025 -1

piangendo per tutto il tempo, mostrando un atteggiamento sempre più consapevole della situazione di violenza che lei e i suoi figli stanno vivendo, ma allo stesso tempo mettendo in luce le sue fragilità e riferendo di essersi sempre aggrappata alla speranza che il marito cambiasse;

- La sig.ra F E. come risulta agli atti, in data 16/10/2024 si recava accompagnata dall'A.S. A. presso il Centro per Non Subire Violenza, dove, a seguito di un lungo colloquio con l'operatrice presente, decideva di intraprendere un percorso di sostegno, a cadenza settimanale;

Ritenuto che

- Alla luce di quanto riportato negli atti sopra richiamati ricorrono i presupposti di cui agli artt. 330, 333, 336 c.c. e 473bis.69 ss. C.p.c., attesa la condizione di pregiudizio cui la condotta del padre e il contesto familiare attuale espongono la minore;
- Appare necessaria e urgente l'adozione di un provvedimento che, alla luce della inadeguatezza ostentata dalla figura paterna, ne dichiari la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale e metta la minore in protezione rispetto al rischio di un perpetuarsi della condotta pregiudizievole;
- La richiesta del PM - intimazione di cessazione delle condotte pregiudizievoli e allontanamento dalla casa familiare - non pare sufficiente, alla stregua degli elementi allo stato disponibili, ad elidere la situazione di timore e apprensione che la stessa vive, insieme alla madre, non essendovi garanzie che il padre si attenga alle prescrizioni;
- Si ritiene, pertanto, di disporre la temporanea collocazione di madre e figlia in un alloggio del circuito antiviolenza, la cui ubicazione dovrà rimanere secretata, e il divieto di avvicinamento del padre alle medesime e ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati;
- Si ritiene, altresì, necessario disporre l'allontanamento del padre della minore dalla casa familiare, richiedendo al Servizio sociale territorialmente competente di valutare l'effettiva adempienza del dispositivo, prima di prevedere il rientro a casa di madre e minore;
- Al contempo, e ai sensi dell'art.473bis.15 c.p.c., si impone in via provvisoria anche l'affido della minore al Servizio sociale territorialmente competente anche per la sua miglior collocazione: la madre ha dimostrato le sue fragilità, non assumendo alcuna iniziativa a protezione della figlia e permettendo il protrarsi della situazione sopra descritta;
- L'affido al Servizio sociale comporta la necessità di nominare alla minore un curatore speciale;
- Quanto al figlio maggiore (anch'egli ancora minorenne, ma apparentemente più "attrezzato" e capace di contenere le condotte paterne), in assenza di una richiesta del PM anche a sua tutela, provvederà il Servizio territorialmente competente a valutare e proporre al medesimo la stessa collocazione protetta, unitamente alla madre e alla sorella, procedendo, se del caso, ai sensi dell'art.403 c.c.: sin d'ora deve, però, prevedersene l'ascolto da parte di questo Giudice;

Visti gli artt. 333 c.c., 473 bis 69 e ss. e 473 bis 15 c.p.c.

AFFIDA



Decreto di accoglimento e fissazione udienza n. cronol. 158/2025 del 28/01/2025
RG n. 87/2025 -1

La minore, F. A. al Servizio sociale del Comune di Genova – ATS 43 al fine di procedere alla sua temporanea collocazione in protezione, unitamente alla madre, sig.ra F. E. a, in una struttura da mantenersi riservata, individuata in collaborazione con un centro antiviolenza;

DISPONE

L'allontanamento del padre, sig. F. L. dall'abitazione familiare sita in Genova, Via d. entro la data dell'udienza di seguito indicata;

VIETA

Al padre, sig. F. L., di avvicinarsi alla sig.ra F. E. e alla figlia, F. A. e ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati, nonché di cercare con le stesse forma alcuna di contatto che non sia stata preventivamente autorizzata e regolamentata dal Servizio sociale o da questo Tribunale

SOSPENDE

Il sig. F. L. dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore F. A.

DISPONE

Che il Servizio sociale, se necessario, possa avvalersi, per l'esecuzione del presente provvedimento, dell'ausilio dell'Ufficio minori della Questura di Genova, al quale in ogni caso demanda la notificazione del presente provvedimento a F. L. immediatamente dopo l'esecuzione dell'allontanamento

INCARICA

Il Servizio sociale del Comune di Genova – ATS 4 anche in collaborazione con il Servizi sanitari competenti, che provvederà direttamente ad incaricare, di:

- Provvedere alla temporanea messa in protezione di madre, sig.ra F. E., e minore, F. A., in alloggio secretato identificato dal medesimo Servizio;
- Interpellare il figlio maggiore, F. G., (anch'egli ancora minorenne, ma in relazione al quale non sono state formulate istanze dal pubblico Ministero), per comprendere la volontà del medesimo di seguire madre e sorella nella temporanea collocazione protettiva ed eventualmente procedere nei suoi confronti ai sensi dell'art.403 c.c., dandone immediata comunicazione alla Procura in sede;
- Di verificare, anche con la collaborazione della Polizia municipale o della Stazione CC territorialmente competenti, l'effettiva adempienza da parte del padre della minore, sig. F. L., alle disposizioni del presente provvedimento, prima di prevedere il rientro nella casa familiare di madre e figli;
- Avviare madre e figlia a un sostegno psicologico;

NOMINA

Alla minore un curatore speciale nella persona dell'avv. [REDACTED] del Foro di Genova;

DISPONE

Procedersi all'ascolto dei minori F. A. e F. G. presente il solo curatore speciale,



Decreto di accoglimento e fissazione udienza n. cronol. 158/2025 del 28/01/2025
RG n. 87/2025 -1

all'udienza del 7.2.2025, ore 9:30;

AVVISA

Le difese, che non sono ammesse a partecipare all'ascolto per assicurarne la genuinità, che è loro facoltà depositare entro il giorno 5.2.2025 eventuali richieste in merito ai temi sui quali chiedono che i minori vengano sentiti

FISSA

udienza per la conferma, modifica o revoca del presente provvedimento, disponendo la convocazione della sig.ra F E dei difensori e del curatore dinanzi a sé per il giorno 7.2.2025, ore 10:30 e del sig. FA dei difensori e del curatore per lo stesso giorno, ore 11:15 presso il Tribunale per i minorenni di Genova, stanza 201,

MANDA

Al Servizio sociale di dare prima comunicazione del presente decreto alla madre

AVVISA

Le parti convenute che:

- la difesa tecnica mediante avvocato è **obbligatoria** ai fini della costituzione in giudizio, della presentazione di domane ed eccezioni e comunque dell'esercizio dei poteri riconosciuti alle parti nel procedimento e che, **in difetto di costituzione a mezzo di difensore, si procederà in contumacia**;
- le spese di difesa sono a carico dell'interessato; per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato la persona dovrà avere redditi inferiori al limite previsto dalla legge (art. 76 d.p.r. 115/2002), e rivolgersi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, Palazzo di giustizia, Piazza Portoria 1;
- i cittadini non italiani potranno, se lo desiderano, rivolgersi al loro Consolato per ricevere assistenza.
- che la costituzione dovrà avvenire, sino a quando i Tribunali per i minorenni non saranno dotati di processo civile telematico, in forma analogica, mediante deposito in Cancelleria, essendo autorizzato l'invio delle successive difese a mezzo pec all'indirizzo volontaria.tribmin.genova@giustiziacert.it.

MANDA alla Cancelleria:

- per l'immediata comunicazione del presente decreto al P.M., che ne curerà la notifica, unitamente al proprio ricorso, al curatore speciale entro il 31.1.2025;
- per la sua trasmissione, unitamente a copia del ricorso, all'Ufficio Minori della Questura di Genova per la notifica ai genitori, quanto al padre differita come sopra indicato, previ accordi con il Servizio sociale;
- per l'immediata comunicazione del presente decreto, in uno con il ricorso del PM, al Servizio sociale del Comune di Genova – ATS 43.

Genova, 27/01/2025

IL GIUDICE DELEGATO
Daniela Verrina

